

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2234)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 12 ottobre 1962 (V. Stampato n. 3667)

d'iniziativa del deputato TITOMANLIO Vittoria

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 ottobre 1962*

Modificazioni della legge 13 dicembre 1956, n. 1430, concernente provvedimenti a favore delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 2 della legge 13 dicembre 1956, n. 1430, è sostituito dal seguente:

« All'articolo 14 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, è premesso il seguente comma:

” Il certificato di cui al precedente articolo 9 è rilasciato, dietro domanda, alle infermiere volontarie della C.R.I. che abbiano prestato almeno un anno di servizio, anche non continuativo, in tempo di guerra, presso pubblici ospedali civili, militari, della C.R.I. o cliniche universitarie, prescindendo dall'obbligo della frequenza dei corsi e della partecipazione agli esami ” ».